



Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Avamprogetto

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 settembre 2011¹ sul registro fondiario è modificata come segue:

Art. 62 rubrica e cpv. 1

Documenti giustificativi per l'attestazione del titolo giuridico²

¹ I documenti giustificativi necessari per l'attestazione del titolo giuridico (art. 965 CC) vanno presentati in originale, come duplicato oppure come copia autenticata dell'originale o di un duplicato.

Art. 64 cpv. 1 lett. b

¹ Se l'iscrizione nel registro fondiario è costitutiva ai fini dell'acquisto della proprietà (art. 656 cpv. 1 CC), l'attestazione del titolo giuridico da produrre per il trasferimento della proprietà è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:

- b. in caso di divisione d'eredità: una dichiarazione scritta attestante l'unanime consenso dei coeredi oppure un contratto di divisione in forma scritta (art. 634 CC); se trova applicazione un diritto successorio estero: il documento con cui, secondo tale diritto, il fondo è assegnato alla persona acquirente, o al trust acquirente mediante il suo trustee e, se non è inclusa nel documento, la loro dichiarazione di accettazione;

Art. 65 cpv. 1 lett a e cpv. 3

¹ Se la proprietà è stata acquistata prima dell'iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 2 CC), l'attestazione del titolo giuridico per l'acquisto della proprietà è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:

RS

¹ RS 211.432.1

² RS 291

- a. in caso di successione: il certificato attestante che le persone e i trust acquirenti mediante i loro trustee sono riconosciuti come soli eredi del defunto;

³ Gli esecutori testamentari e gli amministratori della successione secondo il diritto successorio estero non sono considerati come persone acquirenti ai sensi del capoverso 1 lettera a. Vanno trattati come rappresentanti ai sensi dell'articolo 962a numero 2 CC, a prescindere da un eventuale statuto di proprietari secondo il pertinente diritto estero.

Art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2-4, lett. b e c e cpv. 2

¹ Se il trapasso della proprietà è in relazione a un trust, l'attestazione del titolo giuridico nei casi non coperti dagli articoli 64 e 65 è fornita mediante i seguenti documenti giustificativi:

- a. un contratto concluso per atto pubblico:
 - 2. *abrogato*
 - 3. in caso di trasferimento di un fondo di proprietà esclusiva di un trustee a un trustee subentrante,
 - 4. in caso di ulteriore trasferimento di un fondo dagli eredi del trustee deceduto al trustee subentrante,
- b. *abrogato*
- c. *abrogato*

² *Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il